

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOCT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 22/03/2021

Oggetto: Decreto Legge “Sostegni”

È stato approvato e “bollinato” dalla Ragioneria Generale il **Decreto Legge c.d. “Sostegni”** (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento in cui si scrive) recante ulteriori misure a sostegno dei settori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le misure approvate si segnalano alcune disposizioni di interesse per il mondo sportivo e associativo.

✓ Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici (art. 1)

Il Governo ha inteso riconoscere un **contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA**, che siano residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Quale condizione per beneficiare del contributo è stato eliminato il riferimento ai codici ATECO. Alle condizioni previste tra i soggetti possibili beneficiari **rientrano quindi anche gli enti non commerciali, compresi le ASD, le SSD e gli enti del Terzo settore, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.**

Per quanto di interesse, si segnala che tale contributo non spetta ai soggetti la cui attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del Decreto nonché a quelli che hanno attivato la partita IVA dopo la medesima data.

Per beneficiare del contributo è necessario che:

- i soggetti abbiano un **ammontare di compensi percepiti nell’esercizio di arti o professioni in denaro o in natura**, anche sotto forma di partecipazione agli utili di cui all’art. 54, co. 1, TUIR o **un ammontare di ricavi derivanti dall’attività di impresa** di cui all’art. 85, co. 1, lett. a) e b), TUIR, relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 non superiore a 10 milioni di euro;
- **l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019:

- **60%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
- **50%** per i soggetti con ricavi o compensi tra i 100.000 e 400.000 euro;

- **40%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.000 e 1 milione di euro;
- **30%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 milioni di euro;
- **20%** per i soggetti con ricavi o compensi tra 5 e 10 milioni di euro.

L'importo massimo **non può essere superiore a 150.000 euro** ed è riconosciuto in misura **non inferiore a 1.000 euro** per le persone fisiche ed a **2.000 euro** per le persone giuridiche.

Con esplicito riferimento ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche **in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi**. In tal caso ai fini della media rilevante per il calcolo del contributo, si fa riferimento ai mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Le modalità di presentazione dell'istanza, i termini e ogni altro elemento necessario per l'erogazione del contributo, saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Circa le modalità di erogazione, al regime sanzionatorio e all'attività di controllo si applicano le misure già previste per il contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del Decreto "Rilancio".

Si segnala che, in luogo dell'erogazione, l'operatore economico, a scelta irrevocabile, può optare per farsi riconoscere nella sua totalità il contributo a fondo perduto sotto forma di credito di imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

✓ **Indennità omnicomprensiva collaboratori sportivi** (art. 10)

Il Governo ha inteso confermare le misure economiche di sostegno a favore dei collaboratori sportivi, già introdotte con il Decreto "Cura Italia", introducendo nuove modalità di quantificazione dell'emolumento.

Sport e Salute S.p.a., infatti, erogherà **un'indennità omnicomprensiva** in favore dei collaboratori sportivi con rapporti di collaborazione con il CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, nonché le ASD e SSD, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a 4.000 euro annui spetta un contributo pari a **1.200 euro**.
- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra i 4.000 e i 10.000 euro annui spetta un contributo pari a **2.400 euro**.
- Ai collaboratori che nell'anno d'imposta 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a 10.000 euro annui spetta un contributo pari a **3.600 euro**.

Per i soggetti già beneficiari dei contributi precedenti (anno 2020), per i quali permangono i requisiti, l'indennità è erogata senza necessità di ulteriore domanda.

Per le nuove domande sarà necessario presentare la documentazione richiesta tra 1° e il 15 aprile 2021 sulla piattaforma dedicata raggiungibile dal sito istituzionale di Sport e Salute (<https://www.sportosalute.eu>).

Si precisa che sono considerati cessati a causa dell'emergenza **anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati**.

✓ **Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (art. 13)**

Il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore è incrementato di 100 milioni di euro e si dispone **la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale tali enti possono modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte con il Codice del Terzo settore.

✓ **Proroga dei termini per precompilata IVA (art. 1)**

Il Governo ha stabilito che **l'avvio sperimentale** del processo che prevede **la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA** da parte dell'Agenzia delle Entrate **è rinviato** alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021.

Si è previsto, inoltre, che a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia metterà a disposizione, oltre a quanto sopra, **anche la bozza della dichiarazione annuale IVA**.

✓ **Fondo autonomi e professionisti (art. 3)**

Viene incrementato di 1500 milioni di euro il Fondo per l'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti (iscritti alla Gestione separata INPS e agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nonché a quelli iscritti alle gestioni speciali dell'Ago) che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli del 2019.

✓ **Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga (art. 30)**

Si segnala che il Governo ha **differito al 1° gennaio 2021 l'entrata in vigore dei Decreti legislativi in attuazione della Legge Delega 8 agosto 2019, n. 86** (c.d. "riforma dello sport"), recentemente pubblicati in Gazzetta Ufficiale ([GU Serie Generale n. 67 del 18-03-2021](#) - [GU Serie Generale n.68 del 19-03-2021](#)).

Si applicano, invece, a decorrere dal 1° luglio 2022 le disposizioni in materia di lavoro sportivo di cui agli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Si darà conto del contenuto degli stessi con successiva nota informativa.

*

Si ricorda che il Decreto Legge “Sostegni” dovrà essere convertito in Legge dal Parlamento pena la perdita di efficacia. Si darà conto con successive note informative dello Studio dell’*iter* parlamentare e delle eventuali modifiche apportate in sede di conversione.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC